

Uso dei dispositivi di ritenuta per bambini sugli autobus

Su autobus e minibus (categorie internazionali M2 ed M3) dotati di cinture di sicurezza i bambini devono essere trasportati nel seguente modo:

- bambini di età inferiore a 3 anni: non hanno obbligo di utilizzare le cinture di sicurezza o i dispositivi di ritenuta per bambini

L'esenzione dall'impiego dei dispositivi di ritenuta per bambini di età inferiore a 3 anni è frutto di una precisa scelta operata in ambito europeo. Infatti, nel preambolo della direttiva 2003/20/CE si afferma che "... Non esistono attualmente studi riconosciuti a livello comunitario sull'uso di sistemi di sicurezza per i bambini di meno di 3 anni in veicoli delle categorie M2 e M3. È quindi necessario che, tenuto conto dell'importanza di proteggere i bambini contro qualsiasi tipo di incidente, la Commissione effettui tali studi per determinare il regime comunitario più appropriato da applicare ai bambini che viaggiano in detti veicoli. Tuttavia, in attesa che si concludano tali studi, occorre permettere agli Stati membri di scegliere il regime da applicare." Il legislatore italiano si è perciò adeguato a tale principio consentendo il trasporto di bambini al di sotto dei 3 anni di età senza alcuna prescrizione.

- bambini di età uguale o superiore a 3 anni:

- devono essere assicurati con sistemi di ritenuta per bambini, solo se questi sono effettivamente presenti sul veicolo e a condizione che siano tipo omologato ed idonei ad essere installati sul veicolo stesso

I bambini di età superiore a 3 anni, invece, devono essere trasportati utilizzando i sistemi di ritenuta per bambini solo ove questi siano effettivamente presenti sui veicoli di cui trattasi al momento in cui avviene il controllo su strada. Tale obbligo, peraltro, riguarda soltanto i minori di peso inferiore a 36 kg; infatti, secondo il regolamento UNECE n. 44, l'utilizzazione dei dispositivi di ritenuta per bambini è limitata a tali soggetti.;

- in assenza di tali dispositivi, devono utilizzare le cinture di sicurezza di cui sono dotati i veicoli, se il loro utilizzo non è incompatibile con la loro statura Secondo l'interpretazione prevalente fornita dalla prassi amministrativa, il comma 6, [art. 172 CDS](#), stabilirebbe che i passeggeri di età superiore a tre anni che viaggiano in autobus (categorie internazionali M2 ed M3) devono essere assicurati con i sistemi di sicurezza di cui i veicoli stessi sono provvisti e, cioè, sia con le cinture di sicurezza che con i dispositivi di ritenuta per bambini (se presenti). Del resto, si sostiene, che nella [direttiva 2003/20/CE](#), di cui l'art. 172 CDS costituisce attuazione, in più punti si prevede la facoltà per gli Stati membri di consentire ai bambini, a partire da tre anni di età e di statura inferiore a 1,5 m, di essere assicurati da una cintura di sicurezza per adulti. A sostegno della tesi della generale obbligatorietà dell'utilizzo delle cinture di sicurezza si adduce, infine, l'uso dell'espressione "sistemi di sicurezza" che, come si è detto, comprende sia i dispositivi di ritenuta per bambini che le cinture di sicurezza. Tale interpretazione letterale, invero, non sembra condivisibile (dallo scrivente) perché la formulazione della norma del comma 6 dell'art. 172 CDS sembra consentire il trasporto di bambini di età superiore a 3 anni senza l'utilizzo delle cinture di sicurezza quando il veicolo non è dotato di specifici sistemi di ritenuta per bambini. Infatti, mentre nel primo periodo del comma 6 dell'art. 172 CDS si afferma - conformemente alle disposizioni della direttiva 2003/20/CE - che tutti gli occupanti, a partire da tre anni di età, quando sono seduti, devono utilizzare i sistemi di sicurezza di cui i veicoli sono provvisti, nel secondo periodo si afferma, in contrasto con il principio generale enunciato in precedenza, che il trasporto dei bambini deve avvenire con l'impiego dei dispositivi adeguati "eventualmente presenti sui veicoli", lasciando intendere che se i dispositivi non sono presenti, non esiste alcun obbligo di impiego delle cinture di sicurezza. Questa seconda parte del comma 6, peraltro, non corrisponde assolutamente alle indicazioni della direttiva 2003/20/CE che, sull'argomento, si limita a stabilire che i dispositivi di ritenuta per bambini installati sugli autobus devono essere omologati (v. art. 2 c. 2 lettera a) della direttiva 91/671/CEE come modificato dalla direttiva 2003/20/CE). Del resto, le cinture di sicurezza presenti sui veicoli (soprattutto quelle a 3 punti di attacco) sono progettate ed omologate, in genere, per gli adulti e cioè, di norma, per persone aventi statura superiore a 1,5 m (o comunque, almeno 1,35 m come precisato dall'art. 2 della [direttiva 91/671/CEE](#) modificato dalla direttiva 2003/20/CE). Non si vede, perciò, come sugli autobus possano essere indiscriminatamente utilizzate cinture di sicurezza a 3 punti di attacco da parte di bambini di statura più ridotta. Occorre precisare che, tuttavia, in linea di principio, non può escludersi l'utilizzo di cinture di sicurezza a 2 punti di attacco (cosiddetti *addominali*), anche se tale possibilità andrebbe valutata caso per caso. Tale estrema variabilità di condizioni di utilizzo, induce a ritenere che non sia possibile interpretare la norma nel senso di prevedere l'uso delle cinture di sicurezza se non sono presenti i dispositivi di ritenuta per bambini ma che, al contrario, per i bambini di età superiore a 3 anni la norma preveda solo l'obbligo di utilizzo di dispositivi adeguati alla loro statura ed al loro peso, quando essi sono materialmente presenti sugli autobus..

< 3 ANNI




3 ANNI
> DI 3 ANNI



Trasporto bambini su autobus dotati di cinture di sicurezza

L'obbligo di usare i dispositivi di ritenuta per bambini o le cinture di sicurezza presenti sul veicolo non trova applicazione per gli autobus di classe I ed II, cioè per gli autobus urbani ovvero per quelli suburbani o extraurbani sui quali è consentito il trasporto di passeggeri in piedi quando circolano in ambito urbano. Sugli autobus di classe III, i bambini, aventi statura inferiore a 1,5 m e peso inferiore a 36 kg, possono essere sempre trasportati senza utilizzo di cinture o di dispositivi di ritenuta per bambini a condizione che siedano sui sedili posteriori e siano accompagnati da una persona di almeno 16 anni.

La nuova formulazione del comma 4, [art. 172 CDS](#), conseguente alla riforma del 2006, diversamente dalla precedente formulazione dell'analoga disposizione contenuta nel comma 6, art. 172 CDS (abrogato dal [DLG n. 150/2006](#)), stabilisce che l'esenzione dall'utilizzo dei dispositivi di ritenuta nelle circostanze di cui trattasi è esteso a tutti gli autoveicoli e, quindi, anche agli autobus ed ai minibus adibiti al noleggio con conducente.



Trasporto bambini su autobus delle classi I, II, III